



# Foglio informativo del Buono 100

Poste Italiane

BancoPosta

24 giugno 2025

TF904A250624

## INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

### Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A.").  
Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma  
al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese  
di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro  
4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's,  
Moody's, Fitch e Scope)

### Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

### Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma.  
Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e  
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita  
IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00  
interamente versato.

Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it)

Servizio Clienti 800 00 33 22

## COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

## PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

<b>Tipologia</b>	I buoni fruttiferi postali denominati "Buono 100", emessi solo in forma dematerializzata e quindi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili (di seguito, "Buoni 100"), hanno una durata di quattro anni e riconoscono un rendimento fisso, corrisposto esclusivamente alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione.
<b>Emissione</b>	I Buoni 100 sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
<b>Prezzo</b>	I Buoni 100 sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto)
<b>Intestazione</b>	I Buoni 100 possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche maggiori di età titolari di libretto di risparmio postale Ordinario o Smart. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I Buoni 100 recano la medesima intestazione del libretto di risparmio postale necessario per la sottoscrizione degli stessi.
<b>Durata</b>	I Buoni 100 hanno una durata di quattro anni, a partire dalla data di sottoscrizione.
<b>Scadenza</b>	Al termine del periodo di durata i Buoni 100 scadono e, dalla data di scadenza, inizia a decorrere il periodo di prescrizione.
<b>Data di Fine Collocamento</b>	4 settembre 2025 salvo chiusura anticipata
<b>Requisiti soggettivi</b>	La sottoscrizione dei Buoni 100 è consentita alle sole persone fisiche maggiori di età, esclusivamente da Libretto di Risparmio Postale recante la medesima intestazione/cointestazione dei Buoni stessi e per un importo non superiore al totale della "Nuova Liquidità", come successivamente definita.
<b>Importi sottoscrivibili</b>	I Buoni 100 sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo di Buoni 100 sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro e comunque per un importo non superiore al totale della "Nuova Liquidità" conferita, come successivamente definita.



# Foglio informativo del Buono 100

TF904A250624

Poste Italiane  
BancoPosta

24 giugno 2025

Data di Riferimento	19 giugno 2025
Saldo	Somma dei saldi contabili, alla Data di Riferimento, dei Libretti di Risparmio Postale e/o dei conti correnti BancoPosta intestati al sottoscrittore del Buono 100
"Nuova Liquidità"	<p>La "Nuova Liquidità" è costituita dalle somme che incrementano il Saldo, apportate dal giorno successivo alla Data di Riferimento fino alla Data di Fine Collocamento e disponibili sul Libretto di Risparmio Postale utilizzato al momento della sottoscrizione, esclusivamente attraverso le modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bonifici bancari;</li><li>- Versamento di assegni bancari e circolari;</li><li>- Accredito di stipendi e pensioni.</li></ul> <p>Per la sottoscrizione dei Buoni 100 da Libretto Smart, la "Nuova Liquidità" può essere apportata attraverso le modalità sopra indicate (i) direttamente sul Libretto Smart che si vuole utilizzare per la sottoscrizione del Buono 100 oppure (ii) su un conto corrente BancoPosta/altro Libretto di Risparmio Postale intestati al titolare del Libretto Smart che si vuole utilizzare per la sottoscrizione del Buono 100 e successivamente trasferita su tale Libretto Smart, esclusivamente tramite girofondo.</p> <p>Per la sottoscrizione del Buono 100 da Libretto Ordinario la "Nuova Liquidità" deve essere apportata direttamente sul Libretto Ordinario esclusivamente con le modalità sopra indicate.</p> <p>I prelievi effettuati successivamente alla Data di Riferimento, da qualsiasi conto corrente BancoPosta e/o Libretto di Risparmio Postale intestati al sottoscrittore del buono, decurtano la "Nuova Liquidità".</p>
Interessi	<p>I Buoni 100 riconoscono interessi a tasso fisso esclusivamente alla scadenza di quattro anni dalla data di sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i Buoni 100 rimborsati prima della scadenza.</p> <p>Gli interessi sono calcolati su base annuale e sono corrisposti al momento del rimborso del buono. I Buoni 100 diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione.</p> <p>Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto e i tassi effettivi annuali di rendimento lordi e netti corrispondenti, riconosciuti al compimento di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella A).</p>
Modalità di sottoscrizione e rimborso	<p>I Buoni 100 sono sottoscrivibili presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. <a href="http://www.poste.it">www.poste.it</a>, e l'App Poste Italiane. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un libretto di risparmio postale avente la medesima intestazione dei Buoni 100<sup>1</sup>.</p> <p>Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.</p> <p>I Buoni 100 sono rimborsabili entro il termine prescrizionale presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. <a href="http://www.poste.it">www.poste.it</a>, l'App Poste Italiane e l'App BancoPosta<sup>2</sup>.</p> <p>Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.</p> <p>I Buoni 100 sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza, con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati, secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". Alla scadenza il relativo importo è accreditato automaticamente sul libretto di risparmio postale utilizzato per la sottoscrizione.</p> <p>A richiesta del titolare, i Buoni 100 possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto, secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". In tal caso non vengono corrisposti interessi.</p> <p>I Buoni 100 possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli.</p> <p>Il rimborso dei Buoni 100 cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatari congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda di quanto previsto per il libretto di risparmio postale utilizzato per la sottoscrizione dei Buoni 100.</p>

<sup>1</sup> Le sottoscrizioni ed i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di Libretto Smart abilitati alle funzionalità dispositivo del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL).

<sup>2</sup> L'operazione di rimborso tramite App BancoPosta sarà possibile solo fino al 29 giugno 2025. A partire dal 30 giugno 2025, il rimborso tramite App sarà disponibile esclusivamente tramite l'App Poste Italiane.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

<b>Costi e spese</b>	Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.
<b>Regime Fiscale</b>	Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo <sup>3</sup> . Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014. I buoni, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato <sup>4</sup> - unitamente ai libretti di risparmio postale e ai titoli di Stato - sono esclusi, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, dal patrimonio mobiliare preso in considerazione ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) <sup>5</sup>
<b>Limiti alla circolazione</b>	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
<b>Termini di prescrizione</b>	I diritti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e degli altri proventi, dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001 di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.
<b>Informazioni sui rischi dell'operazione</b>	Non sono corrisposti interessi per i Buoni 100 rimborsati prima della scadenza. I buoni non possono essere dati in pegno.
<b>Iniziativa a sostegno di progetti socialmente rilevanti</b>	Insieme all'emissione del Buono 100, CDP promuove una iniziativa che prevede la devoluzione da parte di CDP alla Fondazione CDP di un importo pari a euro 10 milioni di fondi propri (il "Contributo") per sostenere progetti socialmente rilevanti in tre specifici ambiti. <b>Il Contributo è indipendente dall'importo effettivamente raccolto tramite il Buono 100 ed è, quindi, costituito da fondi distinti dagli importi raccolti tramite il Buono 100.</b> Per tutte le informazioni relative agli ambiti di intervento ed alla descrizione dell'iniziativa si rinvia all'Allegato 1 al presente Foglio Informativo.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 recante: "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni", i buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie emesse dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, sono stati trasferiti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>5</sup> L'art.1, della legge n. 213/2023 dispone, al comma 183: "Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"; il successivo comma 184 prevede: "All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.....(omissis)"



# Foglio informativo del Buono 100

TF904A250624

**Poste italiane**

**BancoPosta**

24 giugno 2025

## COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emissente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emissente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

## RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria, indirizzata a [reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it](mailto:reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it);
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it) seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 24 giugno 2025

Tabella A

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
4	1,12550881	1,10982021	3,00%	2,64%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula:  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$ , dove n indica il numero degli anni di possesso.

## ALLEGATO 1

### Descrizione dell'iniziativa a sostegno di progetti socialmente rilevanti

Insieme all'emissione del Buono 100, CDP promuove una iniziativa che prevede la devoluzione da parte di CDP alla Fondazione CDP di un importo pari a euro 10 milioni di fondi propri (il "Contributo") per sostenere tre progetti socialmente rilevanti nei tre specifici ambiti di seguito indicati:

1. promozione e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale, per garantire un accesso inclusivo e diffuso all'arte e alla cultura, a beneficio dell'intera collettività;
2. promozione dell'inclusione e dell'educazione, per costruire una società equa e accessibile, libera da violenza, discriminazioni e barriere;
3. sostegno alla ricerca scientifica, per migliorare la salute e il benessere della collettività.

In particolare, i tre progetti selezionati verranno realizzati da: *Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI)*, operante nell'ambito della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale, *Junior Achievement Young Enterprise Italy*, operante nell'ambito della promozione dell'inclusione e dell'educazione, *Fondazione Teletthon*, operante nell'ambito del sostegno alla ricerca scientifica.

#### L'importo erogato da CDP alla Fondazione CDP per la realizzazione dei progetti socialmente rilevanti selezionati da quest'ultima è indipendente dall'importo effettivamente raccolto tramite il Buono 100.

Il sottoscrittore del Buono 100 ha la possibilità di esprimere una sola preferenza in merito al progetto a cui la Fondazione CDP destinerà parte del Contributo, senza che ciò incida sul valore complessivo di quest'ultimo.

Nello specifico, una quota parte del Contributo viene equamente destinato alla realizzazione dei tre progetti (pari a euro 1,6 milioni per ciascun progetto), mentre i restanti euro 5,2 milioni verranno suddivisi fra gli stessi in modo proporzionale alle preferenze eventualmente espresse dai sottoscrittori del Buono 100. La quota parte di Contributo riconducibile ai sottoscrittori del Buono 100 che non esprimono una preferenza, verrà equamente distribuita sui tre progetti, ad esempio:

- se un quarto dei sottoscrittori del Buono 100 non esprime una preferenza, la quota parte corrispondente degli euro 5,2 milioni (pari a euro 1,3 milioni) viene destinata in parti uguali a ciascuno dei progetti;
- la restante quota parte del Contributo (pari a euro 3,9 milioni) viene destinata ai progetti in modo proporzionale alle preferenze espresse dai sottoscrittori.

Per tutte le informazioni relative ai progetti si rinvia alla pagina: [https://www.cdp.it/sitointernet/it/fondazione\\_buono\\_100.page](https://www.cdp.it/sitointernet/it/fondazione_buono_100.page).

Per aderire all'iniziativa ed esprimere la propria preferenza con riguardo alla destinazione di quota parte del Contributo, il sottoscrittore del Buono 100 che abbia comunicato il proprio indirizzo email (in Ufficio Postale o nell'area personale MyPoste di poste.it) riceverà - in considerazione dell'avvenuta sottoscrizione del Buono 100 - una email contenente:

- le modalità per esprimere la propria preferenza;
- un codice univoco per effettuare la votazione;
- il link per poter accedere alla pagina dedicata alla descrizione dei progetti e alle modalità di votazione.

Il codice univoco verrà inviato via email ad ogni sottoscrittore del Buono 100 solo una volta. Nel caso di Buoni cointestati, a ciascun cointestatario che abbia comunicato il proprio indirizzo email (in Ufficio Postale o nell'area personale MyPoste di poste.it), verrà inviato un codice univoco distinto. Ricevuto il codice univoco ed espressa la propria preferenza, il sottoscrittore del Buono 100, qualora acquistasse ulteriori Buoni 100, non riceverà un nuovo codice univoco e non potrà pertanto ripetere il processo attraverso il quale esprimere la propria preferenza.

Il sottoscrittore del Buono 100 potrà esprimere la propria preferenza in merito al progetto a cui la Fondazione CDP destinerà parte del Contributo entro e non oltre il 30 settembre 2025.

L'avvenuta erogazione del Contributo a favore degli enti che realizzeranno i progetti e lo stato di avanzamento di ciascun progetto potranno essere verificati visitando la pagina [https://www.cdp.it/sitointernet/it/fondazione\\_buono\\_100.page](https://www.cdp.it/sitointernet/it/fondazione_buono_100.page).